



**TRIBUNALE DI FROSINONE**  
**Sezione Procedure Concorsuali**

R.G. n. 01/24 proc. un.

**IL GIUDICE**

letto il ricorso depositato da Normalenti Pierluigi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la documentazione allegata;  
visto il proprio decreto emesso in data 05/01/2024;  
uditi il debitore ed il gestore della crisi alle udienze del 23/01/2024 e 09/04/2024;  
vista la ulteriore documentazione depositata,

**OSSERVA**

**1. Competenza**

Questo Tribunale, avendo il ricorrente il proprio COMI in luogo ricompreso nel suo Circondario, in quanto ha la propria residenza in Castro dei Volsci (FR), è competente ad esaminare la domanda.

**2. Qualifica di consumatore**

Il debitore, essendo persona fisica non svolgente attività di impresa o professionale, è un consumatore, per cui può accedere alla procedura di cui al ricorso.

**3. Sovraindebitamento**

Il medesimo versa in evidente stato di sovraindebitamento: il Normalenti, infatti, che confessa di essere addirittura insolvente, anche liquidando tutto il suo patrimonio mai potrebbe fare fronte integralmente alla propria esposizione debitoria.

**4. Documentazione depositata**

Nel proprio decreto emesso in data 05/01/2024, questo giudice aveva evidenziato che difettava l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle relative cause di prelazione. La documentazione oggi depositata, invece, è quella prevista dalla legge, in quanto sono stati prodotti: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) documentazione attestante la consistenza e la composizione del patrimonio; c) documentazione attestante l'insussistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti

negli ultimi cinque anni; d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) l'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

## **5. Relazione dell'OCC**

La relazione del gestore della crisi è completa, in quanto contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; d) la valutazione circa la diligenza del soggetto finanziatore nel valutare il merito creditizio del debitore.

## **6. Fattibilità del piano**

Venendo alla fattibilità del piano, si osserva quanto segue.

### **6.1. fattibilità giuridica**

#### *6.1.1. Criticità evidenziate*

Nel proprio decreto emesso in data 05/01/2024, questo giudice aveva evidenziato alcune criticità, le quali sono così sintetizzabili: a) la falcidia dei crediti privilegiati non era stata effettuata nel rispetto delle norme di legge; b) la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati, così come prevista, non era ammissibile; c) di conseguenza, l'attestazione sulla fattibilità del piano era carente.

#### *6.1.2. Falcidia dei creditori chirografari*

Innanzitutto, la falcidia oggi attiene al solo credito ipotecario, per cui è venuta meno la criticità relativa ai crediti assistiti da privilegio generale.

In secondo luogo, l'applicazione, con riferimento al credito ipotecario, dell'art. 67, comma 4, CCII, è suffragata dalla corretta determinazione ed indicazione del valore di liquidazione del bene su cui grava la garanzia (sulla base di idonea perizia di stima) e dall'attestazione resa dall'OCC.

In terzo luogo, la quota di credito degradata a chirografo è stata correttamente appostata fra i crediti chirografari ed è previsto il soddisfacimento in misura eguale agli altri crediti della medesima natura.

#### *6.1.3. Moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati*

Quanto alla moratoria nel pagamento del credito assistito da ipoteca, il debitore ha oggi proposto di ristorare il danno derivante dal ritardato pagamento corrispondendo al creditore una somma pari agli interessi legali sul credito, il che è conforme all'orientamento della

Suprema Corte, la quale, con riferimento al concordato preventivo, ha affermato che *“la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne consegue che, una volta determinata percentualmente l’entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell’art. 127, comma 4, l.fall., resta determinata entro detta misura e non si estende all’intero credito privilegiato”* (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22045).

Pertanto, è ammissibile un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, ma esso non equivale al pagamento integrale ed immediato, per cui è necessario che il sacrificio conseguente all’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura sia compensato dal ristoro della perdita conseguente al ritardo con cui i creditori percepiscono quanto loro dovuto, il che è avvenuto nel caso che occupa.

Ne consegue che è superflua, a tal fine, la relazione dell’OCC attestante il carattere non pregiudizievole del trattamento (cronologico) riservato ai creditori privilegiati rispetto a quello che otterrebbero in caso di liquidazione, in quanto non si tratta di accertare alcun valore di liquidazione, ma una perdita economica.

## 6.2. Fattibilità economica

Quanto alla fattibilità economica, la struttura del piano è assai semplice: la somma necessaria per adempiere alle obbligazioni nascenti dalla proposta proviene dal patrimonio del debitore e consiste in una quota del rateo di pensione che costui percepisce (ossia la somma che residua detratto l’importo necessario per i suoi bisogni personali).

Ne consegue che, trattandosi di importo di certa riscossione, il piano è astrattamente fattibile. Resta, in verità, la criticità relativa ai tempi di esecuzione del piano (10 anni), ma in questa sede il giudizio del Tribunale non attiene (più) alla concreta fattibilità del piano medesimo, bensì alla manifesta non fattibilità: in sede di ammissione, infatti, il giudice deve verificare unicamente che la proposta ed il piano siano ammissibili (art. 70 CCII).

Ebbene, tale giudizio, oggi, non può, attesa la certezza della fonte delle risorse, che essere negativo, nel senso che il piano non è manifestamente infattibile.

## 7. Convenienza della proposta

Nel proprio decreto emesso in data 05/01/2024, questo giudice aveva evidenziato che la valutazione sulla convenienza della proposta era carente.

Oggi, invece, il gestore della crisi ha rimodulato il proprio giudizio, evidenziando che in sede di liquidazione, atteso il valore dell'immobile di proprietà del debitore, i creditori non potrebbero essere soddisfatti in egual modo.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Quanto alla convenienza, la verifica oggi attiene non già al miglior soddisfacimento in sede liquidatoria ma al soddisfacimento “*in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria*” (art. 70, comma 9, CCII).

Come si è detto, il gestore della crisi ritiene che in sede di liquidazione, atteso il valore dell'immobile di proprietà del debitore, i creditori non potrebbero essere soddisfatti in egual modo.

In realtà non si tiene conto del rateo di pensione percepito dal Normalenti, che sarebbe risorsa parzialmente disponibile anche in sede liquidatoria. Purtuttavia, anche considerando quest'ultimo (per la quota non riservata al debitore per il suo mantenimento) come parte dell'attivo della liquidazione, di fatto i creditori sarebbero comunque soddisfatti, nella suddetta sede, o in misura inferiore o, al limite, in pari misura rispetto a quanto previsto nella proposta. Difatti, atteso il valore di liquidazione dell'unico bene allocabile sul mercato, ossia dell'immobile di proprietà del Normalenti, la procedura liquidatoria dovrebbe ovviamente arrestarsi dopo la sua vendita, non residuando più beni da liquidare, con la conseguenza che tutti i creditori potrebbero contare solo sui ratei di pensione percepiti fino a quel momento, ossia che i crediti chirografari rimarrebbero, nella sostanza, insoddisfatti. In esecuzione del piano, invece, detti ratei vengono messi a disposizione per un tempo ben più ampio, il che consente al creditore ipotecario di ottenere anche una somma a titolo di danno da ritardato pagamento ed una parziale soddisfazione del credito degradato a chirografo ed agli altri creditori chirografari di ottenere un parziale soddisfacimento, laddove, invece, nulla percepirebbero in seno alla liquidazione controllata.

### **8. Meritevolezza**

Quanto alle cause del sovraindebitamento, si osserva che il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore, atteso il riferimento alla colpa grave, corrisponde a quello che nei paesi anglosassoni viene definito *well educated middle-class consumer*, cioè a colui che è capace di tutelarsi da solo poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite, ossia un soggetto che ha bisogno della procedura in questione solo in seguito ad accadimenti che sono, nella sostanza, imprevedibili (morte, malattia, perdita del lavoro, ecc.).

Detta interpretazione, del resto, si impone perché l'opposto orientamento - secondo cui il consumatore è un soggetto non in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone e che fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali - importa la tacita abrogazione dell'art. 69, comma 1, CCII e rende pure irrilevante la relazione che l'OCC deve rendere ai sensi dell'art.68, comma 2, lettera a), CCII.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta si evince quanto segue.

Il ricorrente, a seguito della separazione dalla moglie, ha fatto ricorso al credito per sostenere le spese legate all'acquisto della nuova casa, contraendo un mutuo con la BCC di Roma (di seguito anche "Banca").

In data 15/04/2019, il Normalenti è stato colpito da un ictus cerebrale e poi ha subito una frattura al femore, mentre prima ancora gli era stato diagnosticato un tumore endocrino.

Nella sostanza, a causa del suo stato di malattia, l'odierno istante è stato impossibilitato a provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per cui la Banca ha avviato l'azione esecutiva sull'immobile acquistato.

Ne consegue che il sovraindebitamento non è connesso ad un comportamento gravemente colposo del debitore, ma ad un fatto a lui non imputabile, ossia la malattia, la quale gli ha impedito adempiere alle obbligazioni in precedenza assunte.

## **9. Conclusioni**

In conclusione, la domanda è ammissibile.

## **10. Misure protettive**

La prosecuzione della procedura esecutiva avviata dalla Banca può all'evidenza pregiudicare la futura esecuzione del piano e, con essa, il buon esito della procedura.

L'istanza relativa alle misure protettive, pertanto, va accolta.

## **P.Q.M.**

1. dispone che il presente decreto, unitamente alla proposta ed al piano, siano pubblicati, a cura dell'OCC, nell'apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia;
2. dispone che l'OCC comunichi, entro trenta giorni, i suddetti documenti a tutti i creditori;
3. avverte i creditori che: a) ricevuta la comunicazione di cui sopra essi devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, atteso che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, da indicarsi nella comunicazione;

4. dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentita la debitrice, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
5. dispone il divieto, per i creditori anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;
6. manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla debitrice ed all'OCC.

Frosinone, 12/04/2024

IL GIUDICE  
dott. Andrea Petteruti